

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2015.

Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" il quale prevede che: "Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati";

Visto l'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che "I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto";

Visto l'art. 5, comma 7, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissio-

ne nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto".

Visto l'art. 1, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che "Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore caratteristico stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8";

Visto l'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

Visto l'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;


Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la nota prot. n. 4547 del 27 ottobre 2015, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 ottobre 2015, in merito allo schema del presente decreto;

Considerata la necessità di conseguire una riduzione della spesa pubblica anche attraverso l'implementazione delle procedure centralizzate per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che, in relazione alla prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto, sia cartacei che elettronici, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ravvisabili i presupposti e le caratteri-



stiche prescritti dal sopra menzionato art. 1, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Considerata, dunque, l'opportunità di individuare la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità di cui in premessa, la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3937

16A00808

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 gennaio 2016.

Elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzati ad acquistare prodotti intermedi, per esclusivo consumo aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo n. 90 del 3 marzo 1993, contenente disposizioni di attuazione della direttiva 90/167/CEE, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato e utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto ministeriale 16 novembre 1993;

Viste le istanze presentate dai titolari delle aziende zootecniche o impianti di allevamento, volte ad ottenere l'autorizzazione ministeriale per l'acquisto dei prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;

Visti gli attestati d'idoneità rilasciati alle aziende suindicate dai servizi veterinari delle aziende AA.SS.LL. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 16 novembre 1993;

Visto il decreto del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2015, che sostituisce l'allegato al decreto dirigenziale 16 dicembre 2013, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o gli impianti di allevamento autorizzati ad acquistare prodotti intermedi, per esclusivo consumo aziendale;

Considerato inoltre che alcune aziende zootecniche o impianti di allevamento, già autorizzati ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, ed inserite nell'allegato al decreto dirigenziale 9 dicembre 2014, hanno modificato la ragione sociale o hanno cessato l'attività in questione;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzati, di cui all'allegato al decreto dirigenziale 9 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, contenente «l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzati ad acquistare prodotti intermedi, per esclusivo consumo aziendale», secondo le modalità indicate dalla normativa vigente, sostituisce l'allegato al decreto dirigenziale del 9 dicembre 2014.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2016

Il direttore generale: BORRELLO

